



COMUNE DI RONZONE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 06

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ronzone alla data del 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro addì trentuno del mese di dicembre alle ore 08:30 nella sala delle riunioni, presso la sede municipale di Ronzone (con le modalità della videoconferenza).

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 103 di data 11 Ottobre 2024, su conforme deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1617 di data 11/10/2024, è stato nominato commissario straordinario del comune di Ronzone il signor Massimo Fasanelli, per l'esercizio delle funzioni di sindaco, consiglio e giunta del comune medesimo, nel periodo intercorrente dal 11 ottobre 2024 fino all'insediamento della nuova amministrazione.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Carlo Gius.

Il signor Massimo Fasanelli, in qualità di Commissario straordinario del Comune di Ronzone, ha deliberato per quanto in oggetto.

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ronzone alla data del 31.12.2023.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio comunale**

Premesso che ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis 1 della LP 1 febbraio 2005 n. 1, come modificato dalla LP 29 dicembre 2016 n. 19, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate;

Ricordato che ai sensi dell'art. 7 comma 11 della LP 19/2016 la razionalizzazione periodica prevista dal citato art. 18, comma 3 bis 1 della LP 1/2005 e dall'articolo 24, comma 4, della LP 27/2010 è stata effettuata per la prima volta con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2016 con deliberazione consiliare n. 14 dd. 12.10.2017 e con deliberazione consiliare n. 01 dd. 12.04.2019 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Rilevato che giunge ora a scadenza il primo triennio di applicazione delle norme provinciali precitate e che pertanto ogni Ente locale deve sottoporre tutte le partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 comma 1 lettera l) del D.Lgs 175/2016 (T.U.S.P.) detenute in via diretta o in via indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica, alla verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 comma 3 bis1 della LP 1/2005;

Richiamato l'art. 18 della Lp 1/2005, il quale al comma 3 bis 1 (applicabile agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit.) elenca i presupposti, dei quali è sufficiente l'esistenza anche di uno solo, per l'adozione da parte del Comune di un programma di razionalizzazione societaria, teso al superamento delle criticità rilevate, come di seguito riportati:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

Evidenziato che il fatturato medio annuo di € 250.000,00 di cui alla precedente lettera d) rappresenta una deroga introdotta dalla normativa provinciale (art. 24, comma 4 della L.P. 27/2010 come sostituito dall'art. 7 della L.P. 19/2016), rispetto alla normativa nazionale che invece quantifica il fatturato medio in un milione di euro.

Dato atto che il Comune di Ronzone alla data del 31.12.2023 deteneva partecipazioni **DIRETTE** nelle seguenti società:

- ALTIPIANI VAL DI NON
- CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.
- TARENTINO DIGITALE SPA
- TARENTINO RISCOSSIONI SPA

ed **INDIRETTE** nelle seguenti società:

Tramite Consorzio dei Comuni Tarentini soc. Coop.:

- FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPARAZIONE SOC. COOP.
- BANCA PER IL TARENTINO A.A. SOC. COOP
- SET DISTRIBUZIONE SPA

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamati altresì:

- il provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, adottato con deliberazione consiliare n. 01 dd. 12.04.2019 ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione acquisito in data 24.12.2024 sub prot. N. 2938;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale ed il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visti:

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV "Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile", per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni diretti di spesa;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

DELIBERA

1. Di **approvare** la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Ronzone alla data del 31 dicembre 2023, come da elenco in premessa da allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, in sintesi di seguito riportato:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	COD. FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE
Altipiani Val di Non	01447270222	7,99%	Mantenimento
Consorzio dei Comuni Trentini – Soc. Coop.	01533550222	0,54%	Mantenimento
Trentino Riscossioni S.p.a.	02002380224	0,0037%	Mantenimento
Trentino Digitale S.p.a.	00990320228	0,0015%	Mantenimento

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.

NOME PARTECIPATA	COD. FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE
Federazione Trentina della Cooperazione Soc. Coop.	00110640224	0,132%	Mantenimento
Banca per il Trentino A.A. Soc. Coop	00107860223	0,046%	Mantenimento
SET distribuzione S.p.a.	01932800228	0,046%	Mantenimento

2. Di **dare atto** che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti attraverso l'apposito applicativo ConTE ed alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016, costituita presso il MEF attraverso l'applicativo Partecipazioni;
3. Di **dare atto** che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183, 3° comma del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
4. Di **dare evidenza** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

Ronzone, 31.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE



dott. Carlo Gius

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ronzone, 31.12.2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



rag. Roberta Segna

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



dott. Massimo Fasanelli

Il Segretario Comunale

dott. Carlo Gius



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo telematico comunale

dal 02.01.2025 al 12.01.2025

Li, 02.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Carlo Gius



Deliberazione divenuta esecutiva il giorno 13.01.2025, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Li, 13.01.2025

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Carlo Gius



Dott. TOMAS VISINTAINER

Dott. EMANUELE FRANZOIA

Dott. CLAUDIO STEFENELLI

Dott. ANTONIO PILATI

Dott. FLAVIO BERTOLDI

Spett.le

Spett.le

Consiglio del

Comune di Ronzone

Oggetto: Parere del Revisore sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 7 c. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.l.s. 19 agosto 2016 n. 175, e ssmm."

Il sottoscritto **dott. Emanuele Franzoia**, nato a Trento il giorno 27 aprile 1981, codice fiscale FRN MNL 81D27 H612L, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 558 e iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 154733, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Ronzone,

- ricevuta in data 18/12/2024 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 7 c. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.l.s. 19 agosto 2016 n. 175, e ssmm.", corredata dal relativo allegato;
- visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- considerato che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016 -, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.lgs. 175/2016;
- considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la

-
- partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- atteso, pertanto, che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero di:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 50/2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016;
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 comma 3);
 - con oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);
 - tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
 - considerato che le società in house providing sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P. che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del medesimo T.U. a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
-

- Rilevato che ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.
- Evidenziato che tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19).
- Rilevato che con messaggio d.d. 23 novembre u.s., pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Struttura ministeriale di cui all'art. 15 d.lgs. n. 175/2016, d'intesa con la Corte dei Conti, ha emanato una linea guida concernente la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione.
- Sottolineato che, come è espressamente riconosciuto anche dal documento sopra citato, "le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione."
- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- visto il testo dell'aggiornamento al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dall'Ente

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della Ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni, quale risulta dalla relazione allegata alla proposta di deliberazione in esame nella quale si motiva l'opportunità di mantenere tutte le partecipazioni dirette ed indirette detenute.

Trento, 24 dicembre 2024

Il Revisore unico
Dott. Emanuele Franzoia





COMUNE DI RONZONE

PROVINCIA DI TRENTO

Via Mendola, 18 - 38010 Ronzone (Tn)

Società partecipate

Revisione ordinaria delle società partecipate al **31.12.2023** ai sensi dell'art. 7 c. 11 della LP n. 19 del 29.12.2016 (art. 20 del TUSP DLGS 19 agosto 2016, n. 175).

Allegato A alla deliberazione del consiglio comunale

RAGIONE SOCIALE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE COMUNE DI RONZONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	
1 - TRENTINO DIGITALE SPA	0,0015	Mantenimento senza interventi	in quanto ritenute indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali
2 - TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0037	Mantenimento senza interventi	in quanto ritenute indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali
3 - CONSORZIO COMUNI TARENTINI	0,54	Mantenimento senza interventi	in quanto ritenute indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali
5 - ALTIPIANI VAL DI NON SPA	7,99	Mantenimento, con previsione aumento del capitale sociale unitamente agli altri soci.	Gestisce un servizio d'interesse generale - realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico -sportiva eserciti in aree montane (art. 4 c. 7 dlgs 175/2016)
7 – Federazione trentina della cooperazione soc. Coop. - Banca per il Trentino A.A. Soc. Coop. - SET distribuzione spa	Partecipazione indiretta	Mantenimento senza interventi	Partecipazione indiretta attraverso Partecipazione indiretta attraverso CONSORZIO COMUNI TARENTINI soc. Coop

1 - Informatica Trentina Spa

La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti informatici, anche relativi allo sviluppo ed esercizio del sistema informativo elettronico provinciale.

2 - Trentino Riscossioni spa

La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore della riscossione e della gestione delle entrate.

3 - Consorzio comuni Trentini

La Società svolge attività strettamente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a:

- prestazioni di assistenza e consulenza nello svolgimento delle funzioni amministrative dell'Ente
- attuazione di iniziative finalizzate al raggiungimento dell'ottimale assetto organizzativo dei soci in ottica di sistema, anche nell'ambito dei servizi ausiliari di committenza, ai fini del contenimento delle spese e dell'incremento della qualità dei servizi offerti
- promozione di occasioni formative per il personale dipendente e gli amministratori
- rappresentanza degli Enti locali trentini in tutte le sedi istituzionali
- esercizio di prerogative attribuite al Consorzio stesso dalla legge, in rappresentanza e nell'interesse degli Enti soci
- promozione e sviluppo dell'ICT nell'ambito del sistema pubblico trentino.

4 - Altipiani Val di Non spa

La Società svolge la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, attività ammessa al fine della detenzione di partecipazione societarie da parte di enti pubblici ai sensi art. 4, c. 7 del TUSP dlgs n. 175/2016 e art. 24 c. 1 della LP n. 27/2010;

La partecipazione societaria non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005. Inoltre la LP n. 7/87 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci" qualifica come servizio pubblico l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune e quindi come servizio di interesse generale; con deliberazione della Giunta Provinciale n. 219 del 11.02.2011 gli impianti di risalita in località Campi di Golf al Passo della Mendola, Monte Nock e Predaia, sono stati individuati come impianti funiviari di interesse locale.

Ronzone, 31.12.2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fasanelli Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carlo Gius

Allegate schede di dettaglio delle singole partecipazioni